

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 184 del 10 Febbraio 2020

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui all'Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019 e 26/2019. Domanda Prot. n. **CR/2019/21406** del 13/09/2019 presentata da **ANDERLINI GIUSEPPE E FIGLI S.R.L.**, ai sensi delle Ordinanze n. 2/2019 e n. 3/2019.

Non ammissibilità a finanziamento.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *"A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla*

proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante “*Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148*”, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto l’articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012, e in particolare i seguenti commi introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Legge di stabilità”;

– il comma 1-bis, che dispone che “*Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni”;*

– il comma 1-ter, che dispone che *“Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati”*;

– il comma 1-quater, secondo cui: *“Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”*;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamate le proprie ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, modificate con le ordinanze n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019, e con le quali è stato approvato, ai sensi del sopra citato comma 1-quater dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il sopra citato bando e in particolare i seguenti articoli:

- articolo 1, recante “Obiettivi del bando”;
- articolo 4, recante “Interventi ammissibili”;
- articolo 5, recante “Spese ammissibili”;
- articolo 7, recante “Dimensione minima dell'investimento”;
- articolo 14, recante “Aree ammissibili”;
- articolo 15, recante “Requisiti degli immobili nei quali sono realizzati gli interventi”;
- articolo 18, recante “Contenuti della domanda di contributo”;
- articolo 22, contenente la descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande di contributo, e secondo il quale l'iter del procedimento istruttorio delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;

➤ valutazione di merito con riferimento alla coerenza tecnica ed economica degli interventi e delle spese previste nel progetto con gli obiettivi del bando e quantificazione delle spese ammissibili;

- articolo 27, recante “valutazione di merito delle domande di contributo”;
- articolo 28, recante “Nucleo di valutazione”;
- articolo 29, recante “Cause di non ammissibilità a finanziamento delle domande di contributo a seguito della valutazione di merito”;
- articolo 32, recante “Comunicazioni ai proponenti”;

Vista la Determinazione del direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto “*Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l'ordinanza n.3/2019*”;

Preso atto:

- che in data 13/09/2019 la società **ANDERLINI GIUSEPPE E FIGLI S.R.L.**, Codice Fiscale e P. Iva 03113361202, ha presentato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, la domanda di contributo registrata con Prot. n. **CR/2019/21406**;

- che l'istruttoria di ammissibilità formale della suddetta domanda, svolta dai collaboratori del Servizio Qualificazione delle Imprese, ai sensi dell'Ordinanza n. 2/2019 modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019 e 26/2019, si è conclusa con positivo e, pertanto, la stessa è stata oggetto di valutazione di merito da parte del nucleo di valutazione previsto nell'articolo 28 del bando;

Visti gli esiti della valutazione di merito della sopra citata domanda svolta dal nucleo di valutazione così come risultano nel verbale della seduta del 11 novembre 2019, acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

Considerato:

- che la domanda sopra indicata non è stata ritenuta ammissibile a finanziamento per le seguenti motivazioni: “*Il progetto non è ammissibile in quanto non è coerente con gli obiettivi del bando. In particolare, lo stesso prevede interventi di ammodernamento degli uffici ed efficientamento energetico che, seppure siano idonei in qualche modo a migliorare il contesto lavorativo, non prevedono l'attivazione di nuovi servizi tali da avere un impatto sulla rivitalizzazione dell'area interessata*”;

– che conseguentemente, in data 13 novembre 2019 è stato inviato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, il preavviso di rigetto prot. n. CR/2019/26172 ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

– che il termine di 10 giorni, previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., è trascorso senza che il richiedente abbia trasmesso proprie memorie e opposizioni al suddetto preavviso di rigetto;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, alla definitiva dichiarazione di non ammissibilità a finanziamento della sopra citata domanda di contributo;

Per le motivazioni espresse nel sopra citato preavviso di rigetto;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di dichiarare la domanda di contributo Prot. n. **CR/2019/21406**, presentata in data 13/09/2019, tramite l'applicativo SFINGE 2020, dalla società **ANDERLINI GIUSEPPE E FIGLI S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Casalecchio di Reno (BO), in Via De' Carracci n. 14, Codice Fiscale e P. Iva 03113361202, non ammissibile a finanziamento;

2. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 ad **ANDERLINI GIUSEPPE E FIGLI S.R.L.**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burett).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)